

Gestione dei Conflitti di interesse

Tipo:	Regolamenti
Redazione:	Ufficio Organizzazione
Approvazione:	Consiglio di Amministrazione
Data rilascio:	27/06/2013

Revisione	Data	Tipologia di aggiornamento
1	05 05 2014	Revisione integrazione gestione dei conflitti
2	17 12 2014	Revisione
3	29.10.2020	Aggiornamento

Indice

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO	3
DESTINATARI.....	3
PREMESSA.....	3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
1. DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DELLA POLICY	4
2. PRINCIPI GENERALI.....	5
3. IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE E PROCEDURE DI REPORTING INTERNO	5
3.1 CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI	5
3.2 GESTIONE E SEGNALAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE DI ESPONENTI AZIENDALI	6
3.3 GESTIONE E SEGNALAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE NEI SERVIZI D'INVESTIMENTO.....	8
3.4 INFORMATIVA AL PERSONALE.....	9
3.5 RESPONSABILITÀ DELLA FUNZIONE COMPLIANCE.....	9
3.6 MISURE ORGANIZZATIVE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	9
4. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE	10

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Il presente documento, ad uso interno, costituisce la policy di gestione dei conflitti di interesse di Imprebanca S.p.A. (di seguito la Banca).

Lo scopo della presente policy è descrivere la modalità di identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nell'ambito della prestazione di servizi di investimento e accessori forniti da Imprebanca e la successiva gestione di quelli suscettibili di danneggiare gravemente gli interessi della clientela che ne usufruisce.

La policy identifica inoltre i conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento delle attività e ruoli degli Organi societari.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della corretta implementazione e del rispetto della presente Policy.

Eventuali conflitti di interesse che dovessero insorgere dovranno essere gestiti adeguatamente.

DESTINATARI

La presente policy si rivolge ai c.d. "soggetti rilevanti" della Banca.

Ai fini del presente documento, per "soggetto rilevante" si intende il soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie di cui all'art. 2, comma 1, lett. p) del Provvedimento del 29.10.2007 Banca d'Italia – Consob "Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio" (di seguito anche Regolamento Congiunto):

- i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari di Imprebanca;
- i dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte di Imprebanca;
- persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte di Imprebanca.

PREMESSA

La presente policy è stata predisposta ai sensi dell'art. 25 Regolamento Congiunto, ai sensi del quale gli intermediari devono formulare per iscritto, applicare e mantenere un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse in linea con il principio di proporzionalità, che impone di applicare le disposizioni del Regolamento in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati.

La policy tiene conto anche delle disposizioni della circolare Banca d'Italia n. 285/2013 (e successivi aggiornamenti) e delle linee guida europee ("Orientamenti sulla governance interna ai sensi della Direttiva 2013/36(UE)" ("Draft Guidelines on internal governance under Directive 2013/36(EU)", EBA, luglio 2020).

Eventuali conflitti di interesse che dovessero essere accettati sono adeguatamente spiegati, motivati e gestiti: i rischi ai quali la banca potrebbe essere esposta sono attentamente valutati secondo il criterio della ragionevolezza.

Imprebanca ritiene che l'identificazione e la corretta gestione dei conflitti di interesse che possono insorgere nell'ambito della prestazione di servizi di investimento e accessori e sono suscettibili di danneggiare gravemente gli interessi della clientela che usufruisce di tali servizi, siano, oltre che necessarie in adempimento delle richiamate disposizioni di legge e regolamentari, di fondamentale importanza nella prospettiva di tutelare al massimo grado gli interessi della clientela, di mantenere elevati standard qualitativi nello svolgimento delle attività di Imprebanca, e di salvaguardare Imprebanca sotto il profilo reputazionale, nei confronti del mercato e delle istituzioni.

La presente policy è un documento ad uso esclusivamente interno. Una sintesi della presente policy viene fornita alla clientela con il Documento Informativo consegnato prima della prestazione dei servizi di investimento (cfr. par. VII, "Sintesi della Politica di Gestione dei Conflitti di Interesse"). La Banca si impegna a fornire ulteriori informazioni su espressa richiesta della clientela.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Banca d'Italia, – Disposizioni di vigilanza per le banche, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti.
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Presidente del CICR, del 5 agosto 2004 in materia, tra l'altro, di compiti e poteri degli organi sociali delle banche e dei gruppi bancari.
- Testo Unico Bancario (TUB), D.lgs. n. 385 del 1993, aggiornato al decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223, in attuazione della direttiva 2011/89/UE, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE.
- Testo Unico della Finanza (TUF), D.lgs. n. 58/1998, aggiornato al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
- Regolamento congiunto Banca d'Italia - CONSOB del 29 ottobre 2007, in materia di organizzazione e controlli degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis del TUF e successivi aggiornamenti.
- Banca d'Italia, "Disposizioni di Vigilanza in Materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche" Comunicazione del 4 marzo 2008.
- Banca d'Italia, "Disposizioni di Vigilanza in Materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche" Comunicazione del Governatore Visco I., 11 gennaio 2012.
- BCE, Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità, maggio 2017.

1. Descrizione del contenuto della Policy

Di seguito si illustra in sintesi il contenuto della policy:

- **Principi Generali:** è fornito un quadro di sintesi dei principi generali della disciplina dei conflitti di interesse ai sensi del Regolamento Congiunto;
- **Identificazione dei Conflitti di Interesse e Procedure di Reporting interno:** sono descritti, a beneficio dei dipendenti che dovranno applicarli (ciascuno per la rispettiva area di competenza) i criteri da osservare nell'identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse idonee a ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti e sono altresì descritte le procedure mediante le quali, una volta identificate, le situazioni di potenziale conflitto di interesse dovranno essere portate a conoscenza della Funzione Compliance; sono inoltre

descritti i conflitti d'interesse rilevanti per gli esponenti aziendali, tenendo conto della guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità della BCE (2016).

- **Conflitti di Interesse identificati e relative misure organizzative di gestione:** è riportata una tabella in cui sono descritte le situazioni di potenziale conflitto - che coinvolgono Imprebanca, o altri soggetti aventi un collegamento, diretto o indiretto con Imprebanca - che sono state identificate e risultano sussistenti alla data di redazione della policy. Per ciascuna situazione di conflitto identificata, sono indicate le misure organizzative adottate e si precisa se, in virtù dell'adozione di queste misure, il conflitto sia o meno stato gestito con efficacia.

2. Principi generali

Ai sensi del Regolamento Congiunto (art. 23), gli intermediari adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra Clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

Un conflitto di interesse consiste in una situazione di potenziale divergenza, che si manifesta nello svolgimento di un servizio di investimento o accessorio, o in altre situazioni, tra gli interessi dell'intermediario (o di un "soggetto rilevante") o di soggetti ad essi collegati, e quelli di un suo Cliente o tra gli interessi di diversi Clienti dell'intermediario.

È compito degli intermediari identificare i conflitti di interesse che sussistono nell'ambito della propria operatività, nonché predisporre misure atte a identificare nuove ipotesi di conflitto che dovessero manifestarsi in futuro, in ragione di modifiche di volta in volta decise dallo stesso intermediario al proprio modello di business o al proprio assetto organizzativo o del mutare di circostanze estrinseche.

Gli intermediari gestiscono i conflitti di interesse adottando idonee misure organizzative volte a garantire che i "soggetti rilevanti" impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse, svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato. Qualora le misure adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere gravemente agli interessi dei clienti sia evitato, gli intermediari informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

3. Identificazione dei Conflitti di Interesse e Procedure di Reporting interno

Il personale preposto alla prestazione di servizi di investimento o accessori alla clientela, nell'ambito delle varie unità operative in cui Imprebanca è organizzata, nonché i rispettivi Responsabili di tali Unità, sono tenuti, ciascuno per l'area di propria competenza e che rientra nella propria sfera di attività, a identificare e segnalare le situazioni di potenziale conflitto di interessi che potrebbero insorgere tra Imprebanca o un "soggetto rilevante" (o soggetti aventi con essi un legame di controllo diretto o indiretto) e i clienti, o tra clienti.

Vanno segnalati anche i conflitti che possono sorgere nello svolgimento delle attività e ruoli degli Organi societari e dell'Organico della banca.

3.1 Criteri di identificazione dei conflitti

In via generale, quale criterio minimo, Imprebanca considera circostanze tali da far sorgere un conflitto di interessi idoneo, anche solo potenzialmente, a danneggiare la clientela o la Banca

medesima, le situazioni in cui, a seguito della prestazione di servizi, la società stessa, un soggetto avente con essa un legame di controllo diretto o indiretto, un suo esponente aziendale¹:

- possano realizzare un guadagno finanziario, non solo monetario, o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente o della Banca;
- siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato, distinto da quello del cliente e/o da quello della Banca;
- abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello cui il servizio è prestato;
- svolgano la medesima attività del cliente;
- ricevano o possano ricevere da persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Si fa presente che, ai fini dell'esigenza di identificare i conflitti di interesse è irrilevante lo status del cliente al quale il servizio è fornito (se cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata).

Dopo avere valutato la rilevanza di un conflitto d'interessi, la banca adotta misure adeguate, valutando approfonditamente la situazione particolare che ha originato il conflitto e individuando le misure di attenuazione che intende o può intraprendere.

3.2 Gestione e segnalazione dei conflitti di interesse di Esponenti aziendali

La presenza di un conflitto d'interessi non indica necessariamente che l'esponente non possa essere considerato idoneo all'incarico da ricoprire. La non idoneità ha luogo, dopo attenta valutazione del rischio, se il conflitto di interessi può rappresentare un rischio rilevante che non possa essere gestito da parte della Banca.

Per la gestione del conflitto d'interessi la banca adotta, a seconda delle decisioni assunte, le seguenti misure:

- divieto per l'esponente di prendere parte a riunioni o decisioni che riguardino un particolare interesse oggetto della dichiarazione;
- dimissioni dell'esponente da una determinata carica che risulta in conflitto;
- pubblicazione del conflitto di interessi sul proprio sito internet;
- autorizzazione specifica da parte del Consiglio di Amministrazione che permetta il protrarsi di una determinata situazione di conflitto per un periodo determinato.

Un esponente aziendale potrebbe incorrere in varie tipologie di conflitto, per le quali sono individuate quali:

¹ Per esponente aziendale in tal contesto si intende un componente degli Organi Sociali, un dipendente / collaboratore della banca

Tipologia di conflitto	Rilevazione	Collegamento	Descrizione	Soglia
Personale	Al momento della nomina e nel continuo	Stretti legami personali	L'esponente ha legami personali con un altro esponente aziendale o con personale che riveste ruoli chiave nella banca, o con azionisti qualificati. L'esponente è parte di un procedimento giudiziario contro la banca. L'esponente svolge attività d'impresa, anche costituita sotto forma di società, con la banca.	3° grado di parentela
Professionale	Al momento della nomina o nel continuo	Posizione dirigenziale o legame commerciale	L'esponente ricopre allo stesso tempo una posizione dirigenziale o di alto livello nella banca. L'esponente intrattiene una relazione commerciale / professionale significativa con la banca.	Inquadramento contrattuale da Q1 in su
Finanziario	Al momento della nomina e nel continuo	Interesse finanziario notevole o obbligazione finanziaria notevole	L'esponente o un soggetto con cui egli ha stretti legami personali detiene un interesse finanziario notevole o un'obbligazione finanziaria notevole (quali partecipazioni, altri tipi di investimenti, crediti o posizioni debitorie) nei confronti della banca; di uno qualsiasi dei clienti della banca; di uno qualsiasi dei concorrenti della banca.	Non è prevista nessuna soglia
Politico	Al momento della nomina e nel continuo	Influenza politica	L'esponente o un soggetto con cui egli ha stretti legami personali ricopre una posizione di elevata influenza politica. Si può avere "elevata influenza" politica a ogni livello: locale (ad esempio il sindaco), regionale o nazionale (ad esempio nell'ambito del governo);	Non è prevista alcuna soglia

Tipologia di conflitto	Rilevazione	Collegamento	Descrizione	Soglia
			nel caso di impiegato pubblico (ad esempio nelle amministrazioni pubbliche) o di rappresentante di uno Stato. La rilevanza del conflitto di interessi dipende da eventuali obblighi o poteri specifici derivanti dal ruolo politico che potrebbero impedire all'esponente di agire nell'interesse della banca e dei suoi stakeholders.	

Quanto sopra rappresentato non pregiudica la presenza di rappresentanti degli azionisti all'interno dell'Organo amministrativo.

3.3 Gestione e segnalazione dei conflitti di interesse nei Servizi d'Investimento

Al fine di individuare correttamente le situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione dei Servizi di investimento e/o accessori, Imprebanca ha predisposto un registro delle situazioni di conflitto di interesse che tengono conto dell'articolazione organizzativa, operativa e societaria. La costante innovazione di prodotto e di processo, unitamente alla rilevanza di fattori esogeni alla sfera di influenza di Imprebanca, rendono tuttavia indispensabile procedere ad un'attività costante di aggiornamento del suddetto registro anche sulla base di flussi informativi esterni ed interni all'organizzazione aziendale.

A tal fine Imprebanca ha individuato nella Funzione Compliance la struttura responsabile per il censimento, in via continuativa delle situazioni di conflitto, fermo restando l'impegno da parte di tutte le strutture interessate a rappresentare ed evidenziare ogni possibile interesse in conflitto con quello primario dell'investitore. In particolare, è fatto obbligo ad ogni dipendente di Imprebanca di comunicare tempestivamente al Responsabile dell'Unità operativa di appartenenza l'insorgere ed il venir meno di possibili situazioni conflittuali, il quale provvederà senza indugio ad informare la Funzione Compliance.

In relazione a quanto sopra, i Responsabili delle Unità organizzative interessate, per consentire alla Funzione Compliance di individuare e valutare i conflitti che sorgono o possono sorgere nella prestazione dei servizi di investimento, sono tenuti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, a segnalare per iscritto all'Ufficio Compliance:

- la prestazione di nuovi servizi di investimento;
- l'offerta di nuovi prodotti che presentino caratteristiche sostanzialmente differenti rispetto a quelli già offerti;
- i nuovi incarichi acquisiti per conto di emittenti nell'ambito di servizi di investimento o nell'ambito del corporate finance. In questo ultimo caso gli emittenti devono aver emesso strumenti finanziari negoziabili dalla clientela;

- nuovi emittenti quotati nei mercati regolamentati se finanziati dalla Banca.

Per quanto riguarda:

- acquisizioni/dismissioni di partecipazioni rilevanti della Banca in società quotate e/o non quotate;
- cambiamento di esponenti nel CdA e /o nel Collegio Sindacale della Banca;
- nuovi incarichi di amministrazione ricoperti da esponenti del CdA della Banca in altre società;

le informazioni saranno comunicate direttamente alla Compliance che valuterà la sussistenza o meno di conflitti di interesse in tali occasioni. Qualora ne ravvisi l'esistenza, la Compliance, individua le misure da adottare per gestire tali conflitti.

A fronte di ciascuna comunicazione ricevuta, la Funzione Compliance valuta la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche richiedendo chiarimenti ai soggetti segnalanti.

In presenza di un nuovo conflitto di interesse la Funzione Compliance procede ad aggiornare il registro.

Una volta identificate eventuali situazioni di conflitto di interessi, ove possibile, vengono individuati gli specifici presidi organizzativi, procedurali e di controllo per la gestione del conflitto stesso.

Al venir meno delle circostanze che hanno generato il conflitto, i Responsabili delle Unità organizzative interessate devono informare la Compliance, al fine di far valutare se rimuovere le misure adottate.

3.4 Informativa al personale

La Funzione Compliance, in coordinamento con i Responsabili delle varie Unità operative, informa adeguatamente tutto il personale interessato dei contenuti della presente policy. La Funzione Compliance organizza e gestisce, qualora il management lo ritenga opportuno, incontri di formazione del personale in materia di gestione delle situazioni di conflitto di interesse.

3.5 Responsabilità della Funzione Compliance

La Funzione Compliance, oltre a quanto indicato in precedenza, dovrà svolgere i seguenti compiti:

- tenuta del registro ex art. 26 del Regolamento Congiunto Consob-Banca d'Italia, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso in cui la prestazione del servizio sia in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischi di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti; il registro dovrà essere aggiornato regolarmente mediante l'inserimento delle nuove situazioni di conflitto segnalate di volta in volta alla Funzione Compliance;
- informativa ai vertici aziendali almeno su base annua (in occasione della relazione sull'attività svolta ex art. 16 comma 3) del Regolamento) in merito ai nuovi conflitti identificati e proposta di opportune misure di gestione;
- relazione ai vertici aziendali su base annua relativamente ai conflitti sorti nello svolgimento delle attività e ruoli degli Esponenti aziendali.

3.6 Misure organizzative di gestione dei conflitti di interesse

La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata da Imprebanca è finalizzata:

- a individuare le situazioni che generano (o potrebbero generare) un conflitto tra gli interessi del Cliente e quelli di Imprebanca e/o dirigenti o dipendenti della Banca, oppure tra gli interessi di un Cliente e quelli degli altri Clienti, tale da danneggiare gravemente il Cliente;
- a definire le soluzioni organizzative e le procedure finalizzate alla gestione di tali conflitti;
- a individuare e definire situazioni di conflitto di interessi che possono sorgere nello svolgimento delle attività e ruoli degli Esponenti aziendali;
- a gestire adeguatamente tali conflitti.

Per quanto concerne i conflitti d'interesse relativi ai servizi d'investimento in particolare, Imprebanca ha stabilito:

- o l'adozione di procedure organizzative per la protezione degli interessi dei clienti, specifiche per ciascun servizio;
- o una struttura organizzativa improntata a criteri di ripartizione delle responsabilità e separazione dei ruoli;
- o l'eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse; in particolare Imprebanca non adotta politiche di remunerazione in favore dei propri dipendenti correlate alla vendita di prodotti finanziari alla clientela.

Nell'Allegato 1 -Presidi organizzativi per la gestione dei conflitti di interesse sono descritti, per ogni tipologia di servizio, le misure organizzative adottate dalla Banca a presidio e per la gestione dei potenziali conflitti di interesse. In particolare, per ciascuna situazione:

- sono indicate le misure organizzative adottate da Imprebanca per gestire efficacemente il conflitto;
- si precisa se, mediante le misure adottate, sia stato possibile o meno evitare, con ragionevole certezza, il rischio di nuocere ai clienti; e conseguentemente
- si indica se si prevede di informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, circa la natura e/o le fonti del conflitto affinché i clienti possano assumere una decisione informata sul servizio prestato.

Inoltre, al fine di evitare che i conflitti di interesse (effettivi o potenziali) influenzino le attività prestate nei confronti del pubblico, Imprebanca ed i suoi dipendenti si sono, altresì, impegnati a rispettare principi etici dotandosi del codice di autodisciplina in linea con quanto definito dalle associazioni di categoria. Detto codice di comportamento è finalizzato a garantire in ogni situazione comportamenti legittimi, appropriati, corretti e professionali in accordo con gli standard di mercato e soprattutto con gli interessi della Clientela.

4. Il Registro dei conflitti di interesse

La funzione Compliance aggiorna in modo regolare un registro nel quale si riportano le situazioni nella quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse nella prestazione dei servizi d'investimento che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

In particolare, nel registro verrà riportato lo strumento e/o il servizio finanziario oggetto di possibile conflitto di interesse, la data di rilevazione del conflitto, l'eventuale data di cessazione del conflitto e il tipo di conflitto.

La Funzione di Internal Audit, nell'ambito del piano di audit, provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

All. 1 – Presidi organizzativi per la gestione dei conflitti di interesse

Tipologia di servizio di investimento	Descrizione del conflitto	Misure organizzative adottate per gestire il conflitto di interessi ²	Tipologia di strumenti finanziari interessati
<p>Ricezione e trasmissione ordini: Tramite questo servizio l'investitore trasmette un ordine all'intermediario che non lo esegue direttamente ma lo trasmette ad un soggetto negoziatore, per la successiva esecuzione sul mercato.</p>	<p>La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini espone Imprebanca a situazioni di conflitto di interesse ogni qualvolta:</p> <p>a) il servizio venga prestato mediante contatto telefonico, fax e/o allo sportello. In tali circostanze infatti si potrebbe verificare la possibilità che la Banca avvantaggi un cliente a discapito di un altro non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto delle priorità di ricezione degli stessi.</p> <p>b) riceve e trasmette ordini relativi a strumenti finanziari di emissione delle società che partecipano al capitale sociale di Imprebanca.</p>	<p>Misure di gestione:</p> <p>a.1 le procedure informatiche adottate garantiscono il rispetto delle priorità di inserimento degli ordini.</p> <p>a.2 istruzioni operative che disciplinano le regole di inserimento degli ordini stessi in procedura;</p> <p>a.3 codice di autodisciplina che impone ai dipendenti comportamenti legittimi, appropriati, corretti e professionali in accordo con gli standard di mercato e soprattutto con gli interessi della Clientela;</p> <p>b) Per il conflitto di cui al punto b) la Banca dovrà dare adeguata disclosure al cliente. La procedura informatica genera automaticamente un alert che riporta il tipo di conflitto in questione e l'operazione viene eseguita solo previo consenso espresso su supporto duraturo da parte del cliente.</p>	<p>a) Tutti gli strumenti finanziari trattati in ricezione e trasmissione ordini</p> <p>b) Strumenti finanziari di emissione delle società che partecipano al capitale sociale di Imprebanca</p>
<p>Negoziazione in conto proprio: l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti.</p>	<p>La negoziazione in conto proprio di ordini su strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie:</p> <p>a) le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati potrebbe consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri;</p> <p>b) la Banca o le società che hanno partecipazioni nel capitale della Banca sono emittenti degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione, la Banca potrebbe avere pertanto interesse a trattare tali strumenti finanziari.</p>	<p>Misure di gestione:</p> <p>a) adozione di un processo di pricing oggettivo e trasparente, distinto per le varie tipologie di strumenti finanziari e descritto nei Regolamenti dei Prestiti Obbligazionari;</p> <p>b) nell'ipotesi in cui la Banca o le società che partecipano al capitale sociale siano emittenti dello strumento finanziario oggetto del servizio di investimento, tale circostanza viene resa nota ai clienti mediante apposita disclosure che riporta il tipo di conflitto in questione e l'operazione viene eseguita solo previo consenso espresso su supporto duraturo da parte del cliente;</p> <p>a/b) l'operazione non potrà essere realizzata (blocco procedurale) nell'ipotesi in cui risulti non adeguata al cliente (senza possibilità, dunque, di eseguirla in regime di appropriatezza).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Strumenti finanziari obbligazionari di propria emissione o di emissione di società che partecipano al capitale sociale della Banca • Obbligazioni non quotate o quotate su mercati regolamentati non nazionali • Operazioni PCT

²Per le operazioni richieste dalla clientela nei diversi servizi di investimento che prevedono una situazione di conflitto di interesse, il cliente verrà informato per iscritto circa la natura e l'estensione di tale conflitto e il cliente dovrà acconsentire per iscritto (disclosure) all'effettuazione dell'operazione

Tipologia di servizio di investimento	Descrizione del conflitto	Misure organizzative adottate per gestire il conflitto di interessi ²	Tipologia di strumenti finanziari interessati
		a/b) l'informativa sul conflitto di interesse viene descritta anche nel prospetto informativo, regolamento e scheda di sottoscrizione di volta in volta rilasciata al cliente	
<p>Collocamento senza assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente: accordo tra l'emittente (o l'offerente) e l'intermediario collocatore finalizzato all'offerta al pubblico, da parte di quest'ultimo, degli strumenti finanziari emessi, a condizioni di prezzo e (frequentemente) di tempo determinate senza l'assunzione del rischio di mancato buon fine dell'operazione</p>	<p>Imprebanca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto: a) potrebbe trattarsi di strumenti finanziari emessi dalla stessa Banca o da un soggetto con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. b) potrebbe trattarsi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. Emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalla commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto;</p>	<p>Misure di gestione: a) l'operazione non potrà essere realizzata (blocco procedurale) nell'ipotesi in cui risulti non adeguata al cliente (senza possibilità, dunque, di eseguirla in regime di appropriatezza). a) nell'ipotesi in cui la Banca o le società che partecipano al capitale sociale siano emittenti dello strumento finanziario oggetto del servizio di investimento, tale circostanza viene resa nota ai clienti mediante apposita disclosure; a/b) l'informativa sul conflitto di interesse viene descritta anche nel prospetto informativo, regolamento e scheda di sottoscrizione di volta in volta rilasciata al cliente a/b) la banca non adotta politiche remunerazione/incentivazione in favore dei propri dipendenti correlate alla vendita di prodotti finanziari alla clientela. Il personale addetto al collocamento, infatti, è costituito esclusivamente da personale dipendente soggetto a remunerazione fissa indipendente da target di vendita o dagli utili che la Banca realizza con un dato strumento finanziario. b) La Compliance, sulla base di quanto indicato nella policy incentivi a cui si rimanda, valuta l'ammissibilità degli incentivi: - nella fase di costruzione dei prodotti o servizi di investimento; - prima della stipula di accordi che ne prevedano la percezione; - in caso di modifica degli accordi relativi agli incentivi già in essere. Inoltre la Banca comunica i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di incentivi affinché il cliente possa assumere una decisione consapevole</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Strumenti finanziari obbligazionari di propria emissione o di emissione di società che partecipano al capitale sociale • Strumenti finanziari collocati dalla Banca • Polizze assicurative finanziarie • Obbligazioni non quotate
<p>Consulenza in materia di investimenti: prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta riguardo a una o più operazioni relative ad</p>	<p>La banca potrebbe essere interessata a consigliare: ✓ strumenti finanziari emessi dalla Banca; ✓ strumenti finanziari di emissione delle società che partecipano al</p>	<p>Imprebanca nella prestazione di tale servizio di investimento, unitamente alle misure precedentemente esposte e relative al singolo servizio di investimento interessato dall'operazione, adotterà una serie</p>	<p>Tutti gli strumenti finanziari elencati.</p>

Tipologia di servizio di investimento	Descrizione del conflitto	Misure organizzative adottate per gestire il conflitto di interessi ²	Tipologia di strumenti finanziari interessati
<p>un determinato strumento finanziario. Imprebanca svolge il servizio di consulenza abbinato sistematicamente ad un altro dei servizi di investimento offerti.</p>	<p>capitale sociale di Imprebanca;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ strumenti finanziari emessi da un soggetto con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. ✓ strumenti per i quali soggetti terzi (es. Emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalla commissioni normalmente percepite . 	<p>di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rendere trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite rientrano nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza) • garantire opportune cautele contrattuali, formalizzando un contratto scritto con il cliente acquisendo attestazioni comprovanti le raccomandazioni fornite opportunamente sottoscritte; • ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite alla clientela; <p>Fermo restando quanto ai punti precedenti, la Banca in ogni caso soddisfa esclusivamente le richieste del cliente sulla base delle disposizioni che comunque quest'ultimo impartisce autonomamente.</p>	